



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 2744 / 2025

Responsabile del procedimento: RANIERI MARIA

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO E DELLA CONFORMITÀ ALL'INTERVENTO CON MISURE DI PRECAUZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TERRENI CON PRESENZA DI BISFENOLO A DELL'AREA DI PROPRIETÀ POLÌ AZIENDA AGRICOLA S.S., VIA S. FILIPPO, 6 MEOLO (VE).

Il dirigente

Richiamati:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vi il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- vii la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- viii il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- ix la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di

Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z08 del PTPCT 2025-2027);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

Richiamati altresì:

- i il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 che al titolo V disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e all'art. 248 dispone: *“il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente, e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente”*;
- ii la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19 con la quale sono state dettate *“disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- iii la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e definisce le competenze delle province in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati;
- iv la L.R. n. 20 del 16.08.2007, che ribadisce all'art. 18 che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli artt. 4 – 6 – 7 stabilite con la L.R. n. 3 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

Premesso che

il sito di cui trattasi è stato oggetto di un interrimento illecito di rifiuti e conseguente provvedimento Sindacale di rimozione ed avvio a smaltimento con ordinanza del Comune di Meolo n°51/2020 del 26.10.2020;

a seguito la rimozione dei rifiuti di cui al *‘Programma di smaltimento rifiuti’*, approvato dal Comune di Meolo con Prot. 8430 del 31.08.2021, acquisito dalla Città metropolitana di Venezia con prot. 45227 del 31.08.2021. sono stati accertati alcuni superamenti Concentrazioni soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna A di Tab. 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

per il motivo sopraindicato si è reso necessario l'attivazione del Piano di Caratterizzazione da parte della proprietà Poli Azienda Agricola s.s., e sono stati attivati i disposti di cui all'Art. 249 e All. IV del D.Lgs. 152/06 (Procedura di Bonifica semplificata) viste le dimensioni dell'area di rimozione rifiuti di circa 200 mq (inferiori a 1000 mq).

La società Poli Azienda Agricola S.S. ha presentato il documento *“Relazione tecnico descrittiva della caratterizzazione ambientale e analisi di rischio nello scenario attuale ex art. 249 d.lgs. 152/06 – procedura semplificata”*, acquisita dalla Città metropolitana di Venezia con prot. 53690 del 03.08.2023 ed esaminato nella Conferenza dei Servizi del 14.11.2023.

Il Comune di Meolo con prot. 19024 del 30.11.2023, acquisito dalla scrivente Amministrazione in pari data con prot. 81405, ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 14.11.2023, richiedendo al proponente di effettuare un'ulteriore campagna di monitoraggio delle acque sotterranee e di acquisire un parere dell'Azienda ULSS4 che valuti se i valori di Bisfenolo A applicati per i prodotti alimentari siano applicabili anche al terreno per il rischio ingestione e contatto dermico e se tali valori possono costituire rischio sanitario per la popolazione esposta.

La Società in data 01.02.2024 ha richiesto un parere all'Azienda ULSS4 come prescritto dalla Conferenza dei Servizi del 14.11.2023, nota acquisita dalla Città metropolitana di Venezia con prot. 7307 del 02.02.2024.

L'Azienda ULSS4 in data 26.02.2024 ha trasmesso il proprio parere, acquisito dalla Scrivente con prot. 13176 del 26.02.2024, secondo cui *“seppure il limite considerato sia riferito a prodotti alimentari e non a concentrazioni nelle matrici ambientali, si ritiene di dovere applicare il principio di precauzione e di concludere che sussista un possibile rischio per la salute umana nella popolazione esposta”*.

La Società, a fronte del parere espresso di ULLS4, ha ritenuto procedere con l'elaborazione di una nuova AdR e con la presentazione di una proposta di intervento precauzionale per la Messa in Sicurezza sanitaria dei suoli trasmettendo agli Enti i seguenti elaborati di risposta alle osservazioni della Conferenza di Servizi del 14.11.2023, acquisiti dalla Scrivente con prot.33205 del 21/05/2024:

- Report di monitoraggio acque sotterranee richiesto dalla Conferenza di Servizi del 14.11.2023
- Misure di precauzione per la messa in sicurezza dei terreni con presenza di Bisfenolo A.

I suddetti documenti sono stati valutati nella Conferenza dei Servizi del 24.09.2024 e il Comune di Meolo ha trasmesso il relativo verbale con prot. 15919 del 30.09.2024, acquisita dalla Scrivente con prot. 61729 del 30.09.2024.

Successivamente il Comune di Meolo con prot. 16698 del 11.10.2024 e successiva integrazione prot. 13971 del 30.09.2025 ha approvato con prescrizioni il progetto presentato dal proponente con documenti denominati “Misure di precauzione per la messa in sicurezza dei terreni con presenza di bisfenolo-A” e “Report di monitoraggio acque sotterranee richiesto dalla Conferenza di servizi del 14.11.2023”.

La Città metropolitana di Venezia con nota prot.. 6817 del 31.05.2025, ha richiesto ad ARPAV il proprio parere tecnico sulla necessità di nominare il collaudatore ed eseguire le operazioni di collaudo previste per l'intervento in oggetto, al fine di garantire una regolare certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248 del Dlgs 152/2006.

Arpav con prot.10253 del 04.02. 2025 ha trasmesso il proprio parere *“considerata la limitata superficie coinvolta e la tipologia di intervento previsto, si ritiene sufficiente una dichiarazione sottoscritta dal Direttore Lavori, corredata di tutta la documentazione pertinente l'intervento e opportuni rilievi fotografici, che attestino il fine lavori e la regolare esecuzione dell'intervento previsto.”*

La società Poli Azienda Agricola S.S. ha trasmesso la Polizza Fideiussoria N. 1/31615/96/202559611 emessa il 03.02.2025 e dell'atto di variazione con allegato testo aggiuntivo della Polizza Fideiussoria N. 1/31615/96/202559611 emessa il 04.03.2025 da Unipol Assicurazioni Spa, acquisita con prot. n. 23374 del 08.04.2025, a favore della Città metropolitana di Venezia, a garanzia dell'intervento con misure di precauzione per la messa in sicurezza dei terreni con presenza di Bisfenolo A approvato con prot. 16698 del 11.10.2024.

vista la richiesta da parte della ditta Poli Azienda Agricola S.S di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica acquisita con prot.43285 del 24.06.2025

dato atto che con numero di serie 01230904837542 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013. Si invita ad annullare la citata marca da bollo e conservarla unitamente al provvedimento.

dato atto che la Città metropolitana di Venezia ai fini del rilascio della certificazione, con lettera prot. 44007 del 26.06.2025 ha richiesto al Servizio Bonifiche dell'ARPAV di Venezia la trasmissione della relazione tecnica prevista dall'art. 248 comma 2 D.Lgs. 152/2006, sospendendo i termini del procedimento amministrativo.

acquisito:

- i la Relazione di Fine Lavori con prot. 43285 del 24.06.2025;
- ii la relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia con prot. 62164 del 12.09.2025;

dato atto che la citata relazione tecnica dell'ARPAV di Venezia, a fronte della documentazione acquisita agli atti e dei sopralluoghi e controlli eseguiti nel sito, evidenzia che gli interventi con misure di precauzione per la messa in sicurezza dei terreni con presenza di Bisfenolo A dell'area di proprietà Poli Azienda Agricola S.S., Via S. Filippo, 6 Meolo (VE) sono stati eseguiti in conformità con quanto previsto dal progetto *“approvato dal Comune di Meolo (VE) con verbale della Conferenza dei Servizi del 24/09/2024, trasmesso prot. 0015919 del 30/09/2024, acquisito al prot. ARPAV n. 88274 del 01/10/2024”* con riferimento al comparto suolo superficiale e che *“ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi, ovvero ogni modifica del modello concettuale assunto alla base della procedura di analisi di rischio richiede nuove indagini e verifiche aggiuntive delle matrici ambientali”*

dato atto che il presente atto sarà trasmesso al Comune di Meolo, che provvederà a recepire le relative prescrizioni negli opportuni strumenti urbanistici del Comune.

dato atto che il procedimento si è concluso entro i termini al netto delle sospensioni previste per legge, (termine previsto 10 ottobre 2025), nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito dell'amministrazione alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualit%C3%A0.html>

DETERMINA

1 di certificare il completamento e la conformità al progetto di intervento con misure di precauzione per la messa in sicurezza dei terreni con presenza di Bisfenolo A approvato dal Comune di Meolo con prot. 16698 del 11.10.2024 e successiva integrazione prot. 13971 del 30.09.2025, ai sensi dell' art. 249 del Dlgs 152/2006 – Procedura semplificata, relativo all'area di proprietà Poli Azienda Agricola S.S., Via S. Filippo, 6 Meolo (Ve) individuato nella planimetria allegata, così censito:

Comune di Meolo

Foglio 19 mappale: 386

2 di stabilire le seguenti prescrizioni:

- a) qualsiasi attività avviata nel sito successivamente alla dichiarazione di fine lavori, tenuto conto anche dell'effetto delle conseguenti condizioni di utilizzo delle medesime, dovrà garantire il mantenimento dell'integrità degli interventi di messa in sicurezza attuati. In particolare si dovrà operare secondo la normativa sui siti contaminati vigente all'epoca dell'intervento ed in caso di manomissioni, anche di carattere accidentale, prevedere il completo ripristino dei presidi attuati;
- b) qualsiasi modifica delle opere di messa in sicurezza devono essere oggetto di variante progettuale sottoposte alla procedura di approvazione della vigente normativa sui siti contaminati;
- c) l'area di intervento non dovrà essere interessata da coltivazioni agronomiche al fine di impedire l'assorbimento della concentrazione residua di Bisfenolo-A alle colture alimentari;
- d) il pacchetto di copertura previsto da progetto (geostuoia + 10 cm di terreno) costituisce un presidio per l'area oggetto di intervento e dovrà essere garantito e mantenuto integro nel tempo;
- e) a far data dalla data di rilascio della presente certificazione dovranno essere eseguiti per 5 anni dei monitoraggi di controllo con cadenza almeno annuale per verificare e garantire nel tempo la conservazione dello spessore di 10 cm di terreno e assicurare l'integrità della geostuoia sottostante. Tali verifiche dovranno essere documentate e trasmesse annualmente agli Enti con apposita relazione. Qualora lo spessore dei terreni e/o la geostuoia venissero alterati dovranno essere

ripristinati. A conclusione del periodo, a fronte dei risultati ottenuti, gli enti valuteranno se disporre la prosecuzione di tale monitoraggio;

- f) qualsiasi modifica allo stato attuale ed alle attuali condizioni di utilizzo del sito rispetto a quanto ipotizzato negli scenari elaborati nell'analisi di rischio approvata dal Comune di Meolo con prot. 16698 del 11/10/2024 e successiva integrazione prot. 13971 del 30/09/2025, dovranno comportare una revisione dell'analisi di rischio medesima volta a verificarne l'assenza per le concentrazioni residuali presenti in sito nella nuova configurazione d'uso ovvero la presentazione di una variante al Progetto di bonifica;
 - g) completare le attività di monitoraggio delle acque sotterranee previste dal progetto approvato dal Comune di Meolo con prot. 16698 del 11.10.2024 e successiva integrazione prot. 13971 del 30/09/2025 e di trasmettere tempestivamente agli Enti gli esiti delle stesse.
- 3 di trasmettere il presente atto alla ditta Poli Azienda Agricola S.S., in qualità di proprietario ed esecutore degli interventi di bonifica ed ai fini dell'acquisizione d'ufficio al Comune di Meolo ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia. Le misure di sicurezza attuate nel sito costituiscono vincolo per il sito e dovranno essere recepite nel Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Meolo;
- 4 Avverso la presente determina è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente da parte della Ditta interessata.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

MOD_BON00_D01_rev5

**IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA**

atto firmato digitalmente